

## STATUTO

(Aggiornato alle modifiche dell'Assemblea del 15 maggio 2014)

### Preambolo

L'attività di recupero dei crediti per conto terzi e quella delle informazioni commerciali, durante la loro evoluzione nel tempo hanno portato alla più ampia nozione di "servizi per la tutela del credito", che comprendono un variegato e complesso sistema di attività mirate al supporto di aziende, enti ed organizzazioni.

### Art. 1 – Costituzione, ambito di applicazione e regole di condotta

È costituita l'Associazione "UNIREC – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito".

UNIREC è una Associazione indipendente e apartitica costituita per dare voce e volto al settore delle imprese a tutela del credito.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede in Roma, Viale Pasteur n. 10 e si articola in Gruppi macroregionali.

Essa può costituire sedi operative proprie, in Italia e all'estero, con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

1

### Art. 2 - Scopi

L'Associazione, indipendente, apartitica, ha come finalità:

- a) promuovere nella società e presso le Imprese Associate la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità;
- b) rappresentare, come associazione di categoria, il settore delle imprese a tutela del credito, nella loro evoluzione culturale, economica e produttiva di servizi, nei rapporti con le Istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- c) concorrere a promuovere con le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- d) svolgere le seguenti funzioni:
  - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni ed attività di stampa e di informazione su temi economici e sociali e su Istituzioni di generale interesse;
  - tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano economico-sindacale, anche con la stipulazione di accordi e di contratti collettivi di lavoro;
  - assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra le imprese e presiedere al corretto ed efficace funzionamento del sistema e dell'ordinato evolversi dei rapporti associativi;
  - provvedere all'informazione e alla consulenza alle Associate, relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e specifici delle Imprese Associate su ogni materia utile alla maggiore efficienza delle imprese, anche a mezzo di appositi servizi;
  - perseguire la qualificazione della professionalità delle imprese Associate;
  - esprimere rappresentanza in ambito nazionale e riferimento per le altre entità internazionali;

**Aderente a**



**Member**



- rappresentare in qualsiasi grado di giudizio ed innanzi qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa gli interessi collettivi della categoria.

Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può dar vita, affiliarsi, partecipare e/o contribuire ad associazioni, enti, Istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati da norme internazionalmente riconosciute, dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, purché finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali.

Nel perseguimento degli scopi, vengono adottati dei Regolamenti ed un Codice Deontologico e di Condotta, ai quali verranno ispirate le modalità organizzative e comportamentali, alla cui osservanza saranno impegnate tutte le Associate.

### **Art. 3 - Soci**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, le imprese o consorzi di imprese operanti nel settore a tutela del credito, anche estere, purché aventi una regolare sede in Italia, in regola con le disposizioni di legge, in possesso di regolare titolo autorizzativo per il recupero dei crediti e/o delle informazioni commerciali ed in possesso dei requisiti di cui ai Regolamenti e Codice Deontologico e di Condotta dell'Associazione. Le imprese estere devono far parte di organizzazioni nazionali di categoria, che aderiscano a quelle sovra nazionali di cui sia membro anche UNIREC.

Possono temporaneamente far parte dell'Associazione come "Soci sostenitori" anche coloro che, condividendo gli scopi e le finalità di UNIREC, contribuiscano con quote una tantum. Per questi Soci, senza diritto di voto, non si applicano le disposizioni dei successivi articoli (dall'art. 4 all'art. 8). E più specificatamente vengono esclusi da:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- concorrere a qualsiasi carica sociale;
- accedere all'area riservata del sito;
- essere inseriti nella lista degli Associati.

Parimenti non acquisiscono alcun diritto ad utilizzare il logo o il nome dell'Associazione.  
La durata della qualifica di Socio sostenitore viene stabilita nella durata di 1 anno.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci aggregati le società di acquisto crediti in possesso di regolare titolo autorizzativo per il recupero dei crediti.

I Soci aggregati fanno parte di un raggruppamento settoriale.

Ogni raggruppamento è disciplinato con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La quota associativa per i Soci aggregati viene determinata secondo le modalità previste per i Soci ordinari.

### **Art. 4 - Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere:

- a) la dichiarazione di conoscere e l'impegno di osservare e fare rispettare alla propria organizzazione il presente Statuto, unitamente al Codice Deontologico e di Condotta, ai Regolamenti di UNIREC e ai Protocolli d'Intesa di etica e condotta, anche sulle buone prassi, sottoscritti dall'Associazione;
- b) l'accettazione delle norme e degli obblighi che dagli stessi derivano;
- c) l'impegno a fornire annualmente i dati e le informazioni statistiche che venissero richiesti.

**Aderente a**



**Member**



La documentazione e le informazioni necessarie all'adesione, nonché le modalità deliberative, sono stabilite in un apposito Regolamento.

#### **Art. 5 - Ammissione**

Sull'ammissione dell'impresa richiedente all'Associazione decide il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta di voti e con voto segreto, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, allorché completa di tutti i documenti di cui all'art. 4.

Le ragioni del mancato accoglimento della domanda di ammissione non dovranno essere motivate, né potranno dare adito a ricorsi e/o rinvalse.

#### **Art. 6 - Durata del rapporto associativo**

L'iscrizione vale per 1 anno e si intende tacitamente rinnovata se non è presentato dalla Associata formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate con lettera raccomandata e/o pec, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'anno in corso.

Il primo periodo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso al momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci - Procedimenti disciplinari**

Ogni socio ordinario ha diritto di:

- a) partecipare all'attività associativa e avvalersi di tutte le prestazioni erogate dall'Associazione;
- b) eleggere e poter essere eletto alle cariche associative;
- c) intervenire alle assemblee ed alle riunioni secondo le norme statutarie.

L'adesione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico e di Condotta, nonché le delibere adottate dall'Assemblea e dagli Organi Direttivi dell'Associazione.

In particolare le Associate hanno il dovere di:

1. rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Deontologico e di Condotta, i Protocolli d'Intesa di etica e condotta, anche sulle buone prassi, sottoscritti dall'Associazione ed ogni altro documento approvato dall'Assemblea;
2. fornire i dati e le informazioni che venissero loro richiesti per il raggiungimento degli scopi associativi o per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti all'Associazione da enti o istituti pubblici;
3. versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento;
4. raggiungere il minimo dei crediti formativi previsti dal Regolamento dei CFP, sia da parte delle Associate, che dei soggetti di cui all'art. 23 del presente Statuto.

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Deontologico e di Condotta e dai Protocolli d'Intesa di etica e condotta, anche sulle buone prassi, sottoscritti dall'Associazione ed ogni altro documento approvato dall'Assemblea, le Associate, su delibera del Collegio dei Probiviri, sono assoggettate alle seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità:

I - ammonizione (scritta);

II - censura (scritta) con sospensione dai servizi associativi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;

**Aderente a**



**Member**



III – espulsione.

Contro le presenti sanzioni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 8 - Perdita della condizione di Associato**

La condizione di Associato cessa:

- a) per recesso volontario, secondo le modalità ed i termini dell'art. 6;
- b) per perdita dei requisiti necessari per l'adesione all'Associazione, di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- c) per cessazione dell'attività esercitata;
- d) per espulsione, ai termini dell'art. 7;
- e) per scioglimento dell'Associazione.
- f) per non aver raggiunto per 2 anni consecutivi il minimo annuale dei Crediti Formativi Professionali previsti dal Regolamento.

Il recesso volontario, la perdita dei requisiti, la cessazione dell'attività, l'espulsione ed anche la sospensione, non esonerano l'impresa dall'obbligo del pagamento dei contributi dell'esercizio in corso.

#### **Art. 9 - Organi e cariche dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) i Gruppi macroregionali

Sono cariche associative:

il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri, il Tesoriere, il Segretario Generale, il Presidente e i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei conti, il Coordinatore nazionale dei Gruppi macroregionali, i Coordinatori ed i Vice Coordinatori dei Gruppi macroregionali.

#### **Art. 10 - Assemblea**

L'Assemblea è composta da rappresentanti delle Imprese Associate. Alle Assemblee possono partecipare soltanto le Imprese Associate in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, nonché di somme dovute a qualsiasi titolo.

Le Imprese Associate possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altre Associate con apposita delega scritta, ma non possono essere portatrici di più di una delega.

Sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, ogni Associata ha diritto ad un voto.

#### **Art. 11 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Quella ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene entro il 31 dicembre.

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora nonché l'avviso che i bilanci preventivi e consuntivi sono a disposizione degli Associati presso la sede sociale.

**Aderente a**



**Member**



Deve essere spedito agli iscritti almeno 10 giorni prima della data indicata. La trasmissione potrà avvenire anche via e-mail, pec o via fax.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza, o rappresentanza, della metà più uno delle Associate con diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo di non meno di un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea è invece valida qualunque sia il numero delle Associate presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria viene indetta quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, lo ritiene opportuno o dietro richiesta di almeno il 30% delle Associate.

Le modalità di convocazione sono le stesse che per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In terza convocazione, l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza o rappresentanza del 30% dei soci con il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo Statuto e/o al Codice Deontologico e di Condotta è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

#### **Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) provvede all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- b) determina le direttive di massima dell'azione associativa;
- c) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo da un minimo di 5 a un massimo di 9;
- d) elegge il Presidente;
- e) elegge il Vicepresidente;
- f) elegge il Consiglio Direttivo;
- g) elegge il Collegio dei Probiviri;
- h) ratifica la nomina della società di revisione incaricata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti poteri:

- a) delibera sulle modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico e di Condotta;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

#### **Art. 13 - Voti - Elettorato passivo**

Sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria ogni Associata ha diritto ad un voto.

Gli Associati possono candidare alle cariche associative - decorsi 2 anni dalla loro ammissione ovvero producendo almeno dieci adesioni da parte di altri Associati al momento della proposizione della candidatura - titolari, amministratori o dipendenti con incarichi direttivi dell'azienda iscritta che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

L'azienda deve certificare circa l'onorabilità del candidato.

Non si può essere eletti in nessun Organo e carica associativa per più di due mandati consecutivi.

Il limite di eleggibilità riguarda sia il candidato, sia la singola azienda Associata o gruppo di appartenenza.

Il limite di eleggibilità non si applica al Segretario Generale, ai Coordinatori macroregionali e ai Vice.

**Aderente a**



**Member**



#### **Art. 14 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) un massimo di 6 Consiglieri;
- d) il Coordinatore nazionale dei Gruppi macroregionali.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri eletti, si provvederà a sostituirli, mediante cooptazione del Consiglio Direttivo, tra i candidati non eletti nell'ultima votazione assembleare, in ordine decrescente di preferenze, tra coloro che abbiano avuto preferenze pari o superiori ad almeno il 20% dei votanti comprese le deleghe.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.  
Per la validità delle adunanze è necessaria almeno la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti non tenendo conto degli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a scopo consultivo, di invitare periodicamente alle proprie riunioni gli altri Organi associativi di cui all'art. 9, nonché, per materie specifiche, esperti e consulenti esterni.

I Coordinatori macroregionali e i loro Vice sono invitati permanenti ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, e non contribuiscono al raggiungimento del quorum.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può invitare anche il Segretario Generale.

6

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo - Funzioni**

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Consiglio:

- a) formulare il programma contenente gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;
- c) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- d) predisporre annualmente il conto consuntivo e preventivo;
- e) approvare i regolamenti normativi, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le Associate, nonché proporre le eventuali modifiche dello Statuto;
- f) deliberare la costituzione di raggruppamenti periferici e settoriali, e la relativa regolamentazione;
- g) deliberare, sentito il Collegio dei Proviviri, in ordine alle domande di ammissione all'Associazione;
- h) esaminare e deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Proviviri;
- i) ratificare eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) nominare e controllare l'attività del Tesoriere;
- m) nominare e revocare il Segretario Generale dell'Associazione determinandone compiti, attribuzioni e compenso;
- n) nominare la società di revisione dei conti ovvero il Revisore determinandone il compenso;
- o) rilasciare le opportune deleghe per l'attività ordinaria.

**Aderente a**



**Member**



#### **Art. 16 - Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art.12.

Al Presidente spetta:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) la sorveglianza al funzionamento dell'Associazione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle istanze dei Gruppi macroregionali;
- e) il coordinamento delle attività svolte dal Segretario Generale.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vicepresidente.

#### **Art. 17 - Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

Il Tesoriere vigila sulla gestione dell'amministrazione sociale in conformità alle previsioni del bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo i dati per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

#### **Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti - Composizione e funzioni**

Il Consiglio Direttivo nomina la società di revisione ovvero il Revisore dei conti secondo la legge.

Spetta al Collegio, secondo la legge, la vigilanza e il controllo contabile-amministrativo dell'Associazione, riferendo all'Assemblea mediante motivata relazione, sul conto consuntivo.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

#### **Art. 19 - Collegio dei Probiviri - Composizione**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle imprese Associate, durano in carica 3 anni.

I membri eletti scelgono nel loro ambito un Presidente entro la loro prima riunione.

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti effettivi (anche in tele/video conferenza o ogni altro sistema che consenta l'incontro a distanza).

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri i rappresentanti di imprese iscritte da oltre 3 anni e che abbiano maturato una esperienza almeno quinquennale nel settore, che non siano mai incorsi in sanzioni penali per reati che hanno effetto sui requisiti di onorabilità e che non siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari, o che non abbiano procedimenti disciplinari in corso, ai sensi del presente Statuto e del Codice Deontologico e di Condotta. L'eventuale sopravvenire di taluna tra siffatte sanzioni disciplinari, determina la decadenza del membro dal Collegio.

Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti del Collegio medesimo. I lavori del Collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati dal Presidente. Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del Collegio, i componenti presenti nominano fra di loro il membro facente funzioni di Presidente.

**Aderente a**



**Member**



### **Art. 20 - Collegio dei Probiviri - Funzioni**

Il Collegio dei Probiviri opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione.

Spetta al Collegio dei Probiviri il controllo etico-giuridico finalizzato alla soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione del presente Statuto e del Codice Deontologico e di Condotta o nella loro pratica attuazione, nonché la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al giudizio, ivi comprese le eventuali irregolarità nelle procedure elettive.

È in particolare affidato al Collegio dei Probiviri:

- a) l'esame delle domande di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- b) l'analisi e la decisione dei provvedimenti disciplinari in primo grado;
- c) la cognizione e l'auspicabile composizione delle divergenze tra le Imprese Associate o delle controversie che fossero insorte nei loro confronti;
- d) la promozione d'ufficio, o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, sulla base di informazioni o dati certi, dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 7;
- e) lo svolgimento della funzione di vigilanza e monitoraggio del settore, nonché intraprendere le iniziative che si rendano eventualmente necessarie per la salvaguardia degli interessi delle categorie rappresentate.

Per ogni questione ad essi deferita e nell'espletamento in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.

In caso di controversie tra le componenti del sistema associativo, il Collegio deve essere costituito entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa alle parti.

8

### **Art. 21 - Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri prima della cessazione naturale della carica**

Nel caso in cui il Presidente venga a mancare nel corso del suo mandato, lo sostituirà il Vicepresidente eletto, fino alla naturale scadenza del mandato.

Qualora nel periodo di carica venga a mancare il Vicepresidente, sarà sostituito dal Consigliere più votato.

Qualora nel periodo di carica venga a mancare un Consigliere, si procederà alla cooptazione come disposto dall'art. 14.

Qualora vengano a mancare gli altri Organi, o non siano più in grado di esercitare le loro funzioni, o incorrano nelle previsioni di cui all'art. 8 dello Statuto, gli stessi vengono immediatamente sostituiti dagli Organi che li eleggono o nominano alla prima riunione utile.

### **Art. 22 - Gruppi macroregionali e Coordinatore nazionale delle Macroregioni**

#### - Gruppi macroregionali

Le Associate delle Macroregioni eleggono il proprio Coordinatore e il Vice Coordinatore, con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Coordinatore della Macroregione:

- rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data di elezione del Consiglio Direttivo;

**Aderente a**



**Member**





- è eletto dal gruppo macroregionale entro 40 giorni dalla data dell'Assemblea che ha votato i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla nomina del successivo Coordinatore macroregionale. La carica è rinnovabile secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Il Coordinatore della Macroregione ha il compito di organizzazione e coordinamento della propria Macroregione, oltre al collegamento con il Coordinatore nazionale.

Il Coordinatore del Gruppo macroregionale, ovvero il Vice Coordinatore competente per territorio, su delega dei Provvisori, ha l'obbligo di fare una visita conoscitiva presso l'azienda aspirante associata, nei termini e nei tempi indicati di volta in volta dal Collegio.

Le Macroregioni concorrono al raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art. 2, con specifica vocazione in ambito territoriale.

Le riunioni macroregionali sono convocate su iniziativa del Coordinatore.

Obiettivo delle riunioni è:

- a) informare sull'attività della Associazione e degli Organi direttivi;
- b) informare e aggiornare su novità legislative, economiche o comunque inerenti l'attività imprenditoriale del settore;
- c) raccogliere proposte, istanze, osservazioni da trasmettere agli Organi direttivi (e viceversa);
- d) organizzare incontri, eventi, formativi e professionali a favore delle Associate, oltre ad attività di proselitismo e di promozione dell'immagine della categoria;
- e) ricercare e proporre convenzioni di carattere locale;
- f) promuovere lo sviluppo di rapporti armonici tra le Associate, con la ricerca di sinergie e opportunità lavorative.

#### - Coordinatore Nazionale delle Macroregioni

È eletto a maggioranza semplice da e tra i Coordinatori macroregionali entro 60 giorni dal rinnovo del Consiglio Direttivo.

È organo di collegamento tra i suddetti Coordinatori e il Consiglio Direttivo, di cui è membro. Resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Direttivo e, come dimissionario, fino alla nomina dell'Associato che lo sostituirà.

#### **Art. 23 - Titolari di cariche associative, decadenza dalle cariche, obbligo di comunicazioni**

Le cariche elettive dell'Associazione devono essere ricoperte, a titolo gratuito, da titolari, amministratori o dipendenti con incarichi direttivi dell'azienda iscritta che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari. L'azienda deve certificare il ruolo direttivo e l'idoneità del candidato, morale e professionale, ad assumere l'incarico.

Le persone che rivestono cariche nell'Associazione continuano ad esercitare le loro funzioni anche dopo la scadenza del tempo per cui sono state nominate e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il caso della perdita del requisito di Associata, che fa decadere il rappresentante da qualsiasi carica eventualmente ricoperta nell'ambito associativo.

Tutti i rappresentanti eletti negli Organi Direttivi di UNIREC, si intendono decaduti dalle rispettive cariche rivestite per il periodo di competenza, qualora assenti, senza giustificato e/o grave motivo, alle riunioni per più di due volte.

**Aderente a**



**Member**



L'adesione ad altri organismi associativi operanti nell'ambito della tutela del credito dell'Impresa Associata che esprime il candidato è causa di ineleggibilità a qualunque carica associativa, o decadenza, qualora avvenga successivamente alla nomina, salvo il riconoscimento formale di UNIREC come esclusivo rappresentante su tutta la materia della tutela del credito, al fine di garantire l'unitarietà della rappresentanza degli interessi associativi.

L'adesione con incarichi, presso altri organismi associativi operanti nell'ambito della tutela del credito è causa di ineleggibilità o decadenza.

In caso di decadenza per i motivi previsti dai precedenti commi, il rappresentante decaduto verrà sostituito con le modalità previste dagli articoli riguardanti i rispettivi Organi.

Gli aderenti a gruppi societari, consorzi, ATI, e qualsiasi altra aggregazione di imprese, iscritte a UNIREC, non possono presentare più di una candidatura per una carica all'interno dei vari Organi elettivi (ossia Consiglio Direttivo, comprensivo della carica di Presidente, Vicepresidente e Coordinatore nazionale delle Macroregioni, Collegio dei Proviviri e dei Revisori dei conti).

Le Associate sono tenute a dichiarare nell'apposita scheda conoscitiva consegnata loro annualmente, con quali imprese e/o gruppi di imprese a tutela del credito, hanno stabili rapporti di affari in quanto aderenti agli stessi gruppi societari, consorzi, ATI, e qualsiasi altra aggregazione di imprese.

#### **Art. 24 - Organi associativi - Modalità di convocazione, votazione e verbalizzazione**

Le modalità di votazione degli Organi associativi collegiali sono stabilite dai rispettivi Presidenti.

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede in ogni caso mediante scrutinio segreto.

Per l'elezione degli Organi collegiali, le preferenze espresse da ciascun avente diritto al voto non possono essere superiori ai 2/3 (due terzi) dei seggi da ricoprire; in caso di parità di voti tra più candidati, risulterà eletto il candidato più anziano.

La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare almeno dieci giorni prima o, per motivi di urgenza, a mezzo telegramma, pec, telefax, e-mail, almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

Le deliberazioni assunte vanno formalizzate in apposito verbale.

#### **Art. 25 - Fondo comune, contributi e contabilità**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione;
- dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
- da ogni altra entrata a qualsiasi titolo.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione sono utilizzabili solo per finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

L'Associazione ha facoltà di promuovere ogni procedimento, anche di carattere giudiziario, nei confronti delle Imprese Associate che si rendessero morose o inadempienti nel pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo.

**Aderente a**



**Member**



#### **Art. 26 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il prospetto dei conti a preventivo e a consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro il 31 maggio di ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti alle Associate, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 27 - Norme di rinvio generale**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea stessa nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce le determinazioni delle eventuali attività patrimoniali residue.

Quest'ultime possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

11

#### **Art. 29 - Norma transitoria**

Tutte le deliberazioni assembleari sono immediatamente esecutive e si applicano da subito eccetto quelle che prevedono un esplicito e determinato termine di decorrenza.

*Aderente a*



*Member*

